DECISIONE N. 379/84/CECA DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1984

che definisce i poteri degli agenti e dei mandatari della Commissione incaricati degli accertamenti previsti dal trattato CECA e dalle decisioni adottate per la sua applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e in particolare l'articolo 47,

considerando che risulta necessario definire la portata dei poteri di informazione e di accertamento previsti dall'articolo 47, primo comma, del trattato, fermi restando i diritti e i poteri di cui all'articolo 86, quarto comma ;

considerando che è compito della Commissione assicurare la realizzazione degli obiettivi sanciti dal trattato, in particolare far rispettare dalle imprese gli obblighi per esse derivanti dalle disposizioni del trattato e dalle decisioni adottate per la sua applicazione ;

considerando che per accertare che la prassi delle imprese si conforma a tali obblighi, è necessario procedere nei loro confronti a verifiche materiali e a controlli su documenti ;

considerando che siffatti controlli e accertamenti possono essere efficaci soltanto se i fatti e le operazioni idonei a costituire le fonti d'informazione necessarie per la Commissione possono essere rilevati nella documentazione aziendale delle imprese, compresa la documentazione automatizzata, dato che l'utilizzazione dell'informatica contribuisce a rendere il controllo meno oneroso per entrambe le parti ;

considerando che le imprese non possono sottrarsi agli obblighi in materia di controllo depositando la loro documentazione aziendale al di fuori dell'impresa ; che esse sono di conseguenza tenute a permettere il controllo anche qualora ciò si sia verificato ;

considerando che non sempre è possibile utilizzare sul posto i documenti controllati e che risulta di conseguenza necessario prendere copie, fotocopie o estratti dei libri e documenti aziendali ;

considerando che ai fini dell'efficacia e della rapidità del controllo è necessario che i responsabili o i mandatari dell'impresa forniscano sul posto spiegazioni orali agli agenti e mandatari della Commissione ;

considerando che per effettuare una raccolta completa delle informazioni necessarie gli agenti e i mandatari della Commissione devono avere accesso a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese, nonché dei terzi presso i quali i libri e i documenti aziendali siano stati depositati, per poter accertarsi, al momento della scelta dei libri e documenti da controllare, dell'opportunità e della completezza della scelta stessa ;

considerando che per facilitare il corretto svolgimento degli accertamenti gli agenti e i mandatari della Commissione devono poter contare sull'assistenza attiva delle imprese ;

considerando che la raccolta delle informazioni necessarie deve essere limitata unicamente dallo scopo dell'accertamento ;

considerando che gli accertamenti devono potersi svolgersi in modo rapido, regolare e senza interruzioni ; che essi devono di conseguenza essere possibili su semplice presentazione di un mandato scritto della Commissione, senza che sia necessaria una decisione individuale ;

considerando che la presente decisione lascia impregiudicate le varie decisioni vigenti in materia di controlli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli agenti e i mandatari della Commissione incaricati di svolgere nei confronti delle imprese gli accertamenti previsti dall'articolo 47, primo comma, del trattato, sono investiti dei seguenti poteri :

a) effettuare i controlli dei libri e degli altri documenti aziendali e finanziari, necessari per adempiere allo scopo dell'accertamento, ivi compreso il controllo di qualsiasi tipo di documentazione automatizzata, qualunque sia il luogo ove questi libri e documenti siano depositati ;

b) prendere copia, fotocopia o estratti dei libri e documenti aziendali e finanziari, nonché di ogni tipo di dati memorizzati mediante elaborazione informatica ;

c) chiedere sul posto spiegazioni orali ;

d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese ed eventualmente dei terzi presso i quali i libri e i documenti aziendali e finanziari siano stati depositati, per poter accertarsi, al momento della scelta dei libri e documenti da verificare, dell'opportunità e della completezza della scelta stessa.

2. Le imprese sono tenute ad assistere gli agenti e i mandatari della Commissione nello svolgimento dei loro compiti.

Articolo 2

Gli agenti e i mandatari della Commissione incaricati degli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa lo scopo dell'accertamento.

Articolo 3

Pena l'applicazione delle ammende e delle penalità previste dall'articolo 47, terzo comma, del trattato, le imprese sono tenute ad adempiere agli obblighi risultanti dall'articolo 1 della presente decisione, senza che sia necessaria una decisione individuale.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1984.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione